

STATUTO

ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA GIORGIO
GABER 2/B

Numero REA: MN - 239441

Codice fiscale: 02231380201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Mantova, la società cooperativa denominata:

"ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Esteri, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Si applicano, inoltre, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative sociali ed in quanto compatibili, le disposizioni del D. lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale) e del D. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 2

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

SCOPO MUTUALISTICO

La Società Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'erogazione e la progettazione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi (di tipo A) che abbiano come centro la dignità e la promozione della persona, e nel contempo effettuare la gestione di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate (di tipo B).

La società cooperativa si propone in particolare di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, mediante:

- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza sociale/formative/sanitarie nonché attività diversificate (agricole, industriali, commerciali o di servizio), finalizzate all'assistenza e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dalla Legge 381 del 08 novembre 1991, articolo 1, primo comma, lettera b) e successive modifiche od integrazioni;

- la realizzazione in modo organizzato di una attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, professionale delle persone, mediante l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, morali e materiali dei soci (chiunque può essere socio della cooperativa senza discriminazione) e di terzi che, a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali utenti), partecipino nelle diverse forme alle attività della cooperativa;

- la tutela dei soci lavoratori esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza alle quali appartiene, nell'ambito delle leggi italiane e dei regolamenti comunitari vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni;

- il rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, aderendo alle

associazioni nazionali od internazionali di categoria e ad altri organismi economici, sindacali, culturali, sociali e morali che propongono iniziative di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro, culturali, sociali di servizi e di ricerca.

La cooperativa si prefigge inoltre lo scopo di prevenire il disagio, in particolare di donne e giovani, attraverso:

- la motivazione delle persone sulla base della condivisione dei principi e valori della sussidiarietà e solidarietà;
- l'azione comportamentale dei propri soci rivolta alla concreta applicazione dei valori di libertà e giustizia sociale;
- la divulgazione dei principi e dei valori suddetti, al fine di creare sia all'interno della cooperativa che nell'ambiente esterno, solide basi di crescita e riferimento sociale;
- la denuncia delle realtà esistenti, tendenti a creare situazioni di disagio sociale, ghettizzazione e sfruttamento della persona e del libero pensiero;
- il riconoscimento della persona attraverso la valorizzazione delle peculiari aspettative e capacità operative nel pieno e basilare rispetto della libertà altrui;
- l'agevolazione della democratica espressione dell'individuo, attraverso il concreto aiuto alla creazione ed alla solida crescita di nuove Società od associazioni senza fini di lucro, di piccole dimensioni ed ad autonoma e libera capacità imprenditoriale, rifacentesi ai principi suesposti;
- l'aiuto alle persone in difficoltà anche attraverso il coinvolgimento delle rispettive famiglie, in una realtà operativa che si ritrovi nei valori di solidarietà, sussidiarietà, libertà e giustizia sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Quanto sopra esposto attraverso anche:

- l'inserimento della propria azione all'interno di una rete integrata e diversificata di servizi tendenti alla valorizzazione della persona umana ed alla soluzione dei problemi economici e sociali, in collaborazione con similari strutture pubbliche o private, al fine di agevolare e promuovere una corretta strategia di prevenzione del disagio nell'ambito Europeo;
- lo svolgimento della propria azione nel pieno rispetto dell'ambiente naturale, perseguendo la salvaguardia ed il miglioramento di tale ambiente e della qualità della vita,
 - perseguendo il fine di:
 - favorire e promuovere l'informazione aperta e completa all'interno ed all'esterno della Società;
 - promuovere la cultura dell'integrazione tra economia e società per la crescita dell'occupazione e per l'inserimento produttivo delle persone maggiormente esposte al rischio di esclusione e marginalità, operando in un contesto lavorativo che favorisca la sperimentazione di una economia nuova al cui interno siano presenti le dimensioni educative e formative, relazionali e di socializzazione;
 - qualificare il proprio impegno sul terreno educativo, della formazione, della promozione dell'inserimento lavorativo, della tutela dei diritti dei soggetti svantaggiati, collaborando alla realizzazione di progetti di ampio respiro sia in campo nazionale che internazionale. In questo contesto, promuovere un produttivo incontro col mondo accademico;
 - favorire l'occupazione femminile (donne inoccupate, donne interessate

all'ingresso o al reingresso nel mercato del lavoro, donne interessate ad operare in settori di prevalente pertinenza maschile, donne immigrate) anche attraverso la creazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e che rendano possibile la conciliazione tra vita professionale e vita familiare per donne e uomini;

- favorire le pari opportunità e l'avvio e la gestione di nuove iniziative imprenditoriali al femminile;

- concorrere alla realizzazione di un sistema informativo di comunicazione diffusa e di interazione riguardo agli studi, ai materiali, alla documentazione su esperienze e *best practice* operate, inerenti anche alla formazione e alla promozione della cooperazione e dell'imprenditoria femminile;

- inserire la propria azione sul "Territorio" considerato come area geografica al cui interno agisce un sistema di relazioni culturali e ambientali mediante la creazione di apposite professionalità e strutture che siano agili e capaci d'intervenire puntualmente e efficacemente;

- sviluppare azioni, anche coordinate in rete con altri *partner* italiani ed esteri, riguardanti la progettazione e la gestione di attività culturali, industriali, commerciali, agricole, di turismo e servizi, sport, ambiente, scuola e formazione, editoria e comunicazione con riferimento a programmi nazionali e comunitari;

- sviluppare azioni pilota che definiscano sul campo una prassi operativa sulla formazione innovativa;

- sviluppare azioni che, attraverso un'organizzazione territoriale, consentano di inserire l'evento in una strategia di valorizzazione della cultura, territorio, impresa;

- valorizzare e diffondere la cultura umanistica, attraverso l'attenzione alla persona, finalizzando la propria azione alla creazione di opportunità lavorative per persone individualmente e socialmente svantaggiate;

- promuovere la realizzazione di modelli per l'attività di *benchmarking* della *customer satisfaction* nella fruizione di servizi e produzione di beni, quale nuova professionalità del terziario avanzato della cooperazione;

- promuovere, utilizzare e realizzare sistemi lavorativi senza carta, in modo distribuito geograficamente e minimizzando gli spostamenti, valorizzando il lavoro e la comunicazione attraverso le nuove tecnologie (video-cooperazione, lavoro cooperativo, telelavoro ecc.) ed anche nuovi modelli organizzativi e nuove integrazioni tra strumenti già a disposizione delle aziende. Tutto questo al fine di favorire la crescita di strumenti atti all'integrazione sociale di persone svantaggiate;

- promuovere e realizzare iniziative volte alla didattica, formazione e educazione nei vari settori del turismo, dell'imprenditoria commerciale, industriale, agricola, sociale, della cultura, dei beni culturali, dello sport, dell'ambiente, dell'artigianato, mestieri tradizionali e dei prodotti tipici.

I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro cooperativo, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'art. 4.

La prestazione dei soci cooperatori in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di terzi non soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Possono altresì essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole

inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea straordinaria.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

- ARTICOLO 4

OGGETTO

La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori e mediante l'evoluzione al digitale delle proprie attività, servizi o assistenza, a condizioni economicamente vantaggiose, alle Organizzazioni e Cooperative di qualsiasi grado e settore di attività, che ne facciano richiesta. Tali servizi di assistenza potranno essere estesi anche agli Enti locali e loro consorzi o Associazioni, aziende pubbliche e private, associazioni mutualistiche, Onlus e altri Enti del Terzo Settore, anche se non collegati al movimento cooperativo. La società potrà pertanto svolgere le seguenti attività:

- SOCIO – SANITARIO

- Organizzazione di servizi di trasporti sanitari, di mutualità e di soccorso mediante autoambulanze e altri mezzi di trasporto, anche con personale medico e/o infermieristico all'uopo reperiti, servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private, anche mediante stipulazioni di convenzioni e/o assunzioni di appalti.
- Effettuare assistenza sanitaria, in strutture accreditate, pubbliche e private, ivi compresi in loco domiciliare anche mediante mezzi di trasporto appositamente attrezzati per accertamenti e analisi sanitaria al fine della individuazione di diagnosi e prevenzioni sulle malattie.
- Effettuare servizio di medicina sanitaria, dello sport, legale e competente anche in materia di prevenzione e sicurezza al lavoro.
- Servizio di telesoccorso, teleassistenza, taxi notturno, trasporto degenti e dializzati, per assistenza e accompagnamento delle persone bisognose da, per e nei centri di assistenza, diagnosi e cura.
- La gestione di servizi sociali orientati a persone bisognose di assistenza anche domiciliare, ovvero potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in affidamento, in proprio o per conto terzi: attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, servizi di mobilitazione, cura e riabilitazione.
- Gestione dei servizi sociali di territorio (centri sociali, centri culturali, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, comunità giovanili per handicappati, tossicodipendenti, centri di riabilitazione o lavoro, centri ricreativi o sportivi), ivi compresi anche la gestione di case-vacanza, gestione c.r.e.d., asili nido, campeggi, alberghi o pensioni, mense e spacci, bar ritrovi, favorendone gli aspetti sociali e privilegiando i più bisognosi.
- Gestione di strutture, centri residenziali, semiresidenziali e diurni per anziani, portatori di handicap fisici e psichici, minori anche in stato di devianza.
- Assistenza infermieristica e sanitaria alle persone in stato di disagio sociale o di bisogno, sia a domicilio che presso comunità o strutture quali ospedali, case di cura e di riposo e similari.

- Assistenza formativa scolastica a disabili, ivi compresa l'attività qualificativa ed educativa per minori, immigrati, ragazze madri, persone in stato di degrado fisico e psichico.
- Assistenza a minori, ivi comprese le attività di baby-sitting e animazione.
- Favorire lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di servizi socio sanitari, socio assistenziali ed educativi che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei cittadini.
- Favorire lo sviluppo e l'immagine sociale dei servizi o prodotti degli associati.
- Sostenere e curare il coordinamento per l'integrazione sociale, promuovendo la gestione di strutture finalizzate all'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi.

- FORMAZIONE

Attuare un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare e avvalorare le risorse, le occasioni formative e di lavoro, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali e del lavoro, in collaborazione con Enti e strutture private, attraverso:

- la promozione e l'effettuazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche nel campo della formazione, del lavoro, delle nuove tecnologie informatiche, delle metodologie didattiche multimediali, indagini sui diversi sistemi formativi;
- la promozione e l'effettuazione di corsi di formazione a distanza fad;
- la promozione e l'attivazione di teleformazione e telelavoro;
- l'organizzazione di seminari, convegni, conferenze sia a carattere nazionale che internazionale;
- la promozione, la partecipazione e la gestione di progetti multiregionali, iniziative Comunitarie e progetti transnazionali;
- la promozione e l'attuazione di progetti di orientamento e formazione professionale continua, orientamento al lavoro;
- lo svolgimento di ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione culturale e del lavoro, anche attraverso supporti editoriali, diffusione di pubblicazioni e periodici stampati o multimediali, libri, saggi, prodotti didattici multimediali ed altro materiale informativo;
- la promozione e l'attuazione di attività ricreative e culturali comunque dirette all'educazione morale e professionale dell'individuo;
- l'organizzazione e la promozione di periodi di addestramento presso aziende e imprese;
- la creazione di una "scuola/cantiere" nei comparti restauro - artistici - culturali. La scuola/cantiere si rivolge a persone con disagio sociale, quali ex carcerati, ex tossicodipendenti, perseguendo l'obiettivo di renderle in grado di assolvere i propri compiti professionali con responsabilità e competenza, mostrandosi contemporaneamente aperti alle istanze sociali e culturali;
- l'effettuazione di stage informativi e formativi e l'attivazione di percorsi personalizzati, finalizzati all'inserimento lavorativo;
- la creazione di laboratori didattici con scuole, per stimolare l'educazione ambientale, l'educazione artistica e l'educazione alla cooperazione. "Educazione ambientale" significa riconoscere all'ambiente funzione di tessuto esperienziale nel quale si fondono le trame di tutti i saperi. L'intento è quello di fornire ai docenti un contributo, affinché l'educazione ambientale possa trasformare nel profondo il sistema educativo;

- l'effettuazione di attività didattiche nei settori bibliotecnici e artistici;
- la definizione di un laboratorio tecnicamente attrezzato per la valutazione delle attitudini intellettive, comportamentali, comunicative della persona disabile. Tale laboratorio deve essere funzionale con la presenza di uno psicologo, di un medico del lavoro, di un tecnico informatico e di un fisioterapista;
- l'effettuazione di corsi di formazione per disabili, svantaggiati, operatori sociali, famiglie di disabili;
- l'attivazione di corsi di formazione professionali, propedeutici all'effettivo inserimento della persona disabile nel mondo del lavoro;
- l'attivazione di corsi di formazione presso aziende o associazioni di categoria per trasmettere la conoscenza sulle problematiche integrative lavoristiche delle diverse forme di disabilità;
- l'attivazione di corsi di formazione per operatori di territorio per il reperimento di occasioni di lavoro per disabili e per la produzione di progetti con aziende;
- la formazione di base agli operatori in campo educativo e/o riabilitativo sulle opportunità offerte da ICT;
- la formazione sull'utilizzo di strumenti e metodologie operative per l'autonomia e la comunicazione.

In particolare, la formazione in generale che si vuole proporre, mira a proporre sul mercato lavorativo ed alle società, persone di talento, formate su competenze tecnico-professionali e manageriali di base, all'interno di un contesto etico.

Ogni singolo allievo è posto al centro dell'attività formativa grazie a un rapporto personalizzato con docenti e tutor, che mirano a stimolare in lui spirito d'iniziativa ed il senso di bene comune.

L'offerta formativa che si vuole dare, ha come obiettivo il collegamento dei propri allievi con il mondo del lavoro, grazie a solide e competitive conoscenze, comportamenti ed attitudini.

- RICERCA E STUDIO

- Ricerche storiche, artistiche, archivistiche-catastali, preliminari anche per gli interventi di recupero e di tutela del patrimonio artistico.
- Ricerche di valutazione impatto ambientale.
- Gestione centri di osservazione sperimentazione ricerca e studio ambientale.
- Gestione museale, come ricerca e progetto, cioè la ricreazione del museo dal punto di vista espositivo.
- *Benchmarking* di beni culturali e ambientali: dopo un'approfondita ricerca sul territorio e catalogazione di beni culturali ed ambientali, quali musei biblioteche archivi, istituzioni culturali, istituzioni scientifiche, monumenti, siti storici ed archeologici; si potrà svolgere l'attività di *benchmarking* quindi offrire un servizio di consulenza ai gestori o detentori di beni culturali ed ambientali per portare la gestione del "bene" verso una corretta e più fruttuosa funzione dello stesso.
- Promozione e realizzazione di programmi nazionali-europei-internazionali con specifici progetti riferiti alla valorizzazione del patrimonio culturale architettonico ambientale del territorio.
- Ricerca e recupero delle tradizioni folkloristiche locali.
- Realizzazione di indagini statistiche e censimento sulla clientela turistica d'Area.
- Realizzazione di ricerche di mercato in genere, prevalentemente orientate al comparto turistico e ai prodotti dallo stesso realizzati.
- Ricerche e documentazione relativi al turismo accessibile per persone disabili e anziani.
- Ricerche e documentazione relativi alle situazioni di accessibilità ambientale, agli

strumenti e ausili, ai sistemi di comunicazione, agli aspetti ludici, relativi alle persone disabili ed anziani.

- ARCHIVIAZIONE E CATALOGAZIONE

- Catalogazione gestione biblioteche, archivi e cataloghi librari, schedatura del patrimonio artistico, architettonico, museale.
- Archiviazione ottica e catalogazione documenti vari.
- Gestione documentazione e divulgazione settore culturale e artistico.
- Archiviazione catalogazione beni culturali-architettonici-artistici, riordinamento, inventariazione, anche a carattere mediatico.
- Mappatura e catalogazione siti, beni culturali e archeologici.
- Elaborazione elettronica dei dati.
- Attività di creazione e gestione delle banche dati.

- MANIFESTAZIONI, CONGRESSI, INFORMAZIONE SPECIALIZZATA, EVENTI

- Organizzazione e gestione manifestazioni museali ed esposizioni accessibili a disabili.
- Allestimento mostre, cataloghi e visite guidate, per persone disabili e anziani.
- Cura attività congressuali, videoconferenze.
- Attivazione di un sistema informativo sulla legislazione, finanziamenti opportunità eventi e didattica, relativo ai beni artistico-culturali-ambientali e turistici per disabili e anziani.
- Ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi, manifestazioni, convegni, congressi, di rilievo artistico culturale, sportivo, culturale, sociale, tecnico-lavoristico, ambientale e turistico per disabili e anziani.
- Attività di hostess, di promoter, di volantaggio, di accompagnamento disabili e anziani a supporto di eventi, manifestazioni, mostre, feste.

- GESTIONE DI CENTRI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE /TELE-CENTRI E ATTIVITA' STRUTTURALI CONNESSE

- Gestione di uno o più centri affari per il supporto logistico ad imprenditori, professionisti, manager e consulenti aziendali, enti pubblici e privati, associazioni; gestione di servizi di affitto di uffici arredati a tempo, sale riunioni, *show room*, servizi operativi di segreteria, telefono, segreteria multilingue, domiciliazione legale, uffici virtuali.
- Attivazione di centri integrati di sviluppo locale / tele-centri finalizzati a favorire la conoscenza e l'attivazione di responsabilità sociale da parte degli operatori attivi sul mercato, l'integrazione operativa dei suddetti fattori, l'incontro e la collaborazione operativa fra imprese e cooperative sociali d'inserimento lavorativo.
- Creazione di comunità virtuali permanenti a sostegno dei soggetti che esprimono la domanda di servizi e di quelli che erogano gli stessi, gestendone direttamente alcuni o favorendo comunque attività di *spin off*.
- Attivazione di un centro di gestione di servizi erogati in outsourcing.
- Supporto alle filiere di servizi che concorrono a garantire il sistema di qualità territoriale, in modo da ridurre i costi dei servizi che già oggi vengono erogati ed aumentare l'offerta dei servizi erogabili alle persone di fasce deboli.
- Organizzazione del lavoro di informazione e raccolta dati mediante sistemi di *front office* e *back office*, quali:

attività connesse con servizi pubblici:

- front office al cittadino per pratiche Imu-Tasi, predisposizione pratiche Isee;
- front office al cittadino per pratiche imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- front office al cittadino per pratiche tassa smaltimento rifiuti;

- sportello unico per le imprese, la responsabilità sociale dell'impresa;
- sportello informativo per orari sportelli, biblioteca, discarica pubblica, apertura cantiere comunale, bandi di gara e concorsi, info generiche su manifestazioni, strade interrotte, raccolta iscrizioni per soggiorno per anziani, scadenza carta identità, raccolta firme relative a proposte di legge di iniziativa popolare, istruzione pratiche cimiteriali;
- sportello informativo per le *multiutilities* (acqua, gas, rifiuti, corrente elettrica, fognatura); stipula contratti, disdetta, voltura, richiesta ordine di lavoro e sopralluoghi;
- sportello informagiovani e informa studenti;
- servizio di protocollo informatico per l'Ente locale;
- servizio di Mail-box;

attività connesse con servizi privati e imprese:

- segreteria convenzionata con Associazioni varie di categoria;
- prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- promozione turistica del territorio;
- sportello informativo per punto info per bandi di gara e concorsi;
- servizio di protocollo informatico per imprese e associazioni;
- servizio di mail-box.

attività di pubblica utilità connessa con il sistema non profit:

- sportello ascolto per le associazioni di tutela dei diritti degli utenti;
- sportello informativo per persone disabili e portatori di handicap, alcol e tossicodipendenze, nuove povertà, sportello vacanze disabili e anziani e promozione percorsi turistici rispettosi della persona;
- sportello extra-comunitari;
- sportello informativo per il reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

Gestione *call center*, *contact-center* e marketing relazionale

- gestione *call center*, attività di servizio telefonico per clienti pubblici o privati;
- gestione *contact-center*, attività di contatto multimediale con clienti pubblici o privati;
- *customer relationship management* - attività di gestione dei processi di valorizzazione delle relazioni con clienti;
- *knowledge management* - attività di condivisione di informazioni commerciali e mantenimento infrastrutture tecniche ed organizzative;
- *web enable contact-center* - attività integrata web e vocale;
- attività di *customer care*, *customer service*, *customer relationship management*;
- attivazione e gestione di reti di *call and contact-center*;
- telemarketing e azione commerciale; presidio numeri verdi;
- oltre che attività di supporto a congressi e convegni, promozione eventi, mostre, musei, promozione e informazione turistica, prevendita telefonica, iniziative di *fund raising* o umanitarie locali, supporto operativo ad un approccio di terza generazione al CRM per minimizzare il rischio di migrazione dei clienti, per il lancio di nuovi prodotti e servizi, per ridurre i costi e aumentare la produttività nella gestione delle richieste, per internazionalizzare le attività (personale in lingua madre estera).

Printing, mailing, centro stampa digitale, elaborazione dati

- piegatura ed imbustatura, rilegatura, brossatura stampe, fotocopie;
- *print on demand*, stampa diretta su buste;
- produzione lettere, circolari, fatture ecc.;
- archiviazione ottica, scannerizzazione documenti e loro trasformazione in formato

elettronico;

- data entry - servizi di imputazione dati sia *on line* che *off-line*, costruzione di archivi, teleassistenza informatica;
- servizio fax-trasmissione di grandi volumi di fax per circolari, informative, promozioni, *newsletter*;
- distribuzione posta;
- riproduzione di stampati;
- gestione copie e protocollo;
- confezionamento riviste, depliant, bollettini, cataloghi, pubblicazioni in genere, blisteraggio e confezionamento e spedizione promozionali, pacchi e confezioni regalo;
- preparazione e invio newsletter;
- distribuzione materiale propagandistico, compilazione e gestione indirizzi e elenchi.

- ATTIVAZIONE E GESTIONE DI POSTAZIONI LAVORATIVE DI TELELAVORO

Finalizzate a:

- inserire al lavoro persone svantaggiate;
 - sviluppare flessibilità lavorativa;
 - potenziare la professionalità operativa;
 - elaborare ed attuare progetti di integrazione sociale formativa e lavorativa;
 - elaborare e gestire progetti di outsourcing.
- #### **- EDITORIA E MULTIMEDIALITA'**
- Edizione di riviste, periodici, libri, opuscoli ed altre pubblicazioni, ad eccezione dei giornali quotidiani;
 - editoria elettronica e multimediale, giornalino web;
 - editoria specializzata per portatori di handicap;
 - altre stampe ed arti grafiche;
 - rilegatura e finitura di libri, opuscoli, depliant, brochure;
 - composizione e fotoincisione;
 - riproduzione di supporti sonori, video e informatici registrati.

- LOGISTICA

- attività di gestione del ciclo logistico e produttivo ivi compreso il coordinamento della logistica in genere, l'attività di magazzinaggio, controllo, imballo, spedizione e consegna merci, carico e scarico automezzi anche con l'ausilio di mezzi meccanici e di elevazione, a titolo esemplificativo: carrelli elevatori, piattaforme aeree, carroponti, gru e autogrù, mezzi di sollevamento;
- attività di autotrasporto di merci e prodotti, mobili, materiali e collettame in genere per conto proprio e di terzi ivi compresi l'esecuzione di sgomberi di appartamenti ed uffici, traslochi, imballaggi di mobili e merci per conto proprio e di terzi, deposito, custodia, magazzinaggio, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, industriali, ospedalieri, scarti di lavorazione, rifiuti di ogni genere ad esclusione di quelli "radioattivi" nonché l'asporto di macerie e masserie;
- lavori di edilizia, restauro, ristrutturazioni e decori, nonché opere di tinteggiatura e imbiancatura, installazione di impianti manufatti e macchinari, nonché la realizzazione di impianti elettrici e termoidraulici;
- attività di spedizioniere terrestre, aereo, marittimo, nazionale ed internazionale;
- la gestione e la cura del verde, piantumazione e giardinaggio;
- lavori di pulizie in genere sia civili che industriali, pubblici e privati, ivi compresi i servizi negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi auto-filotramvieri, alberghi,

condomini, edifici e stabilimenti in genere, la spazzatura ed il lavaggio di strade ed aree adibite a fiere e mercati;

- gestione magazzini di custodia, deposito e gestione amministrativa;
- movimento merci relativo a trasporti terrestri;
- trasporto merci su strada, attività di corriere diversa da quella delle poste nazionali;
- gestione, stoccaggio, controllo, imballo, spedizione e consegna merci, postalizzazione;
- servizi per lo sviluppo del *customer business* e gestione commercio elettronico per conto terzi.

- PRODUZIONE

- la gestione di attività produttive, in conto proprio e/o in conto terzi e anche in appalto, per la lavorazione e/o la trasformazione di prodotti alimentari e agroalimentari, industriali e artigianali, svolte attraverso impianti di manipolazione, lavorazione, trasformazione e produzione, la fornitura di servizi mediante gli impianti stessi e, altresì, la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione;

- la gestione di stabilimenti di produzione e lavorazione di prodotti alimentari e derivati, in conto proprio e/o in conto terzi, anche in appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo per la pesatura, la legatura, l'appendimento, l'accatastamento e disaccatastamento, l'etichettatura, la pressatura, la selezione, la cernita, la termoformatura, la grattugiatura, il confezionamento, il deposito, lo stoccaggio, la conservazione e la stagionatura, compresi tutti i servizi di accoglienza all'ingresso e le attività agli stessi complementari;

- le attività di facchinaggio, comprese quelle preliminari e complementari svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, la saldatura, la pressatura, la legatura, la profilatura, la laminazione, l'insacco, l'accatastamento e il disaccatastamento, per la produzione, la lavorazione e l'assemblaggio di opere, manufatti e prodotti in leghe metalliche, plastica, vetro, legno e materiali cementiti;

- la pulizia, disinfezione e disinfestazione, la sanificazione in genere di edifici, aeroporti, stazioni, strade, fiere e mercati, ambienti civili ed industriali, ivi compresi gli stabilimenti, i magazzini di produzione e trasformazione, compresa la pulizia di macchinari, attrezzature e strumentazione per la produzione e lavorazione di merci e prodotti di vario genere;

- i lavori di carpenteria metallica, carrozzeria, stampaggio, materie plastiche e vetro, nonché l'installazione e la manutenzione di impianti e macchinari;

- l'importazione, l'esportazione, il commercio e vendita all'ingrosso e al dettaglio di merci e prodotti alimentari, tessili, in legno, in metallo e materiali cementiti.

- GESTIONE DI SMALL INCUBATOR

- Piccolo incubatore per piccole imprese o imprese sociali (insieme di risorse che accompagnano un'idea imprenditoriale dallo start-up fino al compimento del primo anno di esercizio), col quale si mette a disposizione uno spazio attrezzato e servizi, offrendo segretariato, mail-box, centralino, spazi comuni per riunioni e formazione ecc.

L'incubatore offre un insieme di servizi integrati e specializzati attraverso percorsi di

- accoglienza e informazione;
- orientamento all'agire d'impresa;
- accompagnamento al piano d'impresa e all'individuazione delle problematiche d'impresa;
- insediamento per la prima fase di attività ed accompagnamento con servizi per lo start-up, al fine di:

- promuovere e favorire lo sviluppo delle imprese in genere e di quelle sociali in particolare;
- promuovere e sviluppare esperienze di rete volte ad integrare le risorse pubbliche e private esistenti sul territorio;
- favorire l'integrazione sociale delle persone attraverso la valorizzazione dell'identità e delle vocazioni locali, attraverso l'accompagnamento alla creazione di attività autonoma e di impresa;
- offrire servizi logistici.

- ALTRE ATTIVITA'

Attività commerciali

- Vendita, assistenza all'uso ed all'installazione, riparazione, manutenzione e supporto tecnico di attrezzature e prodotti e ausili per l'autonomia, il gioco, la cultura, il lavoro e la comunicazione di persone disabili.
- Vendita, assistenza all'uso ed all'installazione di sistemi informatici per persone disabili.
- Vendita, assistenza all'uso ed all'installazione, riparazione, manutenzione e supporto tecnico di strumenti e metodologie operative per la trasferibilità dell'esperienza di persone disabili.
- Vendita materiale di consumo, cartacei, informatici, video.
- Vendita, assistenza all'uso ed all'installazione, riparazione, manutenzione di attrezzature e prodotti di domotica per la vita quotidiana, il benessere, la sicurezza, il controllo ambientale di persone disabili ed anziani.
- Vendita prodotti per la didattica e l'apprendimento per la crescita culturale, l'autonomia e la comunicazione delle persone disabili.
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- l'attività di commercializzazione e/o noleggio di materiale, attrezzature, apparecchiature, strumentazioni ed articoli sanitari e medicali, elettromedicali, presidi medico-chirurgici, di emergenza e affini, per la diagnostica, la medicina, la chirurgia, la riabilitazione ed il laboratorio, di articoli sanitari, sia per la cura che per la prevenzione, nonché apparecchiature elettriche, elettromedicali ed elettroniche, di misura e regolazione elettronica, elettrica, telefonica e telematica, sia civili che industriali, ivi compreso lo studio per la progettazione, produzione, manutenzione e riparazione di apparecchi e strumenti elettromedicali, di dispositivi medici e sanitari, ausili e supporti per la prevenzione, la diagnostica e la cura.

Servizi correlati

- Valutazioni funzionali e tecnologiche personalizzate e stesura di progetti d'autonomia per disabili.
- Servizi di supporto all'inserimento lavorativo e scolastico per disabili.
- Training individualizzati sull'uso delle tecnologie competitive.
- Supporto psicologico individuale alle famiglie di persone disabili e svantaggiate.
- Monitoraggio dei processi di autonomia.
- Piani di verifica e confronto con terzi su strategie educative e riabilitative.
- Gestione di un sito internet per la vendita e la comunicazione rivolto a persone disabili.

Attività varie

- Attività tecniche e artistiche svolte da disegnatori.
- Creazioni e recitazioni nel campo della recitazione, della musica, della pittura, della scultura ed altre artistiche e letterarie.
- Gestione sale da spettacolo e attività connesse, i parchi divertimento, sale giochi e bigliardi e altre attività di spettacolo.

- Gestione campi, stabilimenti e impianti sportivi.
- Gestione impianti di radiocomunicazione.
- Allestimento mostre.
- Gestione sale mostre e gallerie espositive.
- Sorveglianza e custodia.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa può curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni od associazioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età "salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto della autorità giudiziaria o per legge", ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Sono soci volontari coloro che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e

documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Possono essere soci cooperatori, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ARTICOLO 6

Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del

periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ARTICOLO 7

Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad € 25,00 (venticinque), né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente dell'Organo di controllo ove esistente, nonché copia della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia

di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8

Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art 7;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9

Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al Titolo VIII.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 13

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 25 e, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 25, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

ARTICOLO 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno destinate con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 16

Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 17

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 18

Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I versamenti delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le partecipazioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 19

Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le partecipazioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le partecipazioni dei propri soci sovventori nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle partecipazioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale riferito agli utili di esercizio a ciò destinati.

Il socio che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro

60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicare altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 20

Deliberazione di ammissione dei soci sovventori

L'Assemblea stabilisce:

- l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori, spetta il voto definito dalla assemblea dei soci in emissione sulla base degli importi sottoscritti e versati, con un minimo uno ed un massimo di cinque voti.

I soci sovventori persone giuridiche nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

ARTICOLO 21

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V RISTORNI

ARTICOLO 22

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante:

- erogazione diretta a mezzo integrazione delle retribuzioni o del compenso

spettante al socio cooperatore;

- aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari o di partecipazioni di sovvenzione.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 23

Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dalle quote sociali sottoscritte dai soci cooperatori, ciascuna del valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - dagli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente articolo 16;
 - dal capitale dei soci sovventori di cui al precedente art. 17, rappresentato da azioni nominative di sovvenzione, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla Legge;
 - b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c) dal fondo di riserva legale;
 - d) dal fondo di riserva straordinaria;
 - e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - f) dall'eventuale riserva divisibile;
 - g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui al precedente art 8, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva divisibile di cui alla lettera f) può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai soci cooperatori, delle azioni di cui al TITOLO IV.

ARTICOLO 24

Caratteristiche delle quote

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o meno l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare il relativo provvedimento; contro il diniego il socio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al Titolo VIII.

ARTICOLO 25

Bilancio di esercizio e destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e del precedente articolo 22, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Successivamente la stessa assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura di legge;
- c) ad eventuale ristoro a favore dei soci, nella misura e nei limiti previsti dall'art. 2545-sexies c.c., dall'art. 22 del presente Statuto e dal regolamento interno, se già non imputati a conto economico di bilancio;
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione, e comunque in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- g) all'eventuale fondo di riserva divisibile per i Soci sottoscrittori, nella misura non superiore al 10% (dieci per cento);
- h) la restante parte a fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 Legge n. 904/1977, ovvero ai fondi di cui all'art. 23, lettera g).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristoro.

Titolo VII **ORGANI SOCIALI**

ARTICOLO 26

Organi

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 27

Assemblea dei soci

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale il fax o la posta elettronica ordinaria o certificata, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 28

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo, previa la determinazione del numero dei membri e della durata del mandato;
- procede alla eventuale nomina dei componenti dell'Organo di controllo e ne nomina il Presidente;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera, secondo le previsioni di apposito regolamento interno, sull'adozione di piani di crisi aziendale, e definisce le forme di apporto anche economico da parte dei Soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
- può deliberare di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sullo scioglimento anticipato della cooperativa e provvede alla nomina dei liquidatori, fissando i criteri di svolgimento della liquidazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto Sociale o sottoposti al suo esame dagli Amministratori oppure su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito a modifiche dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e

comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 29

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di decidere sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 30

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 31

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ai soci sovventori spetta il voto previsto dall'art. 20 del presente statuto.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto, salvo che non sia una persona giuridica.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art. 16, non hanno diritto di voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 32

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti e rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea, col voto della maggioranza dei presenti e rappresentati, provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

ARTICOLO 33

Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori in carica.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381, comma 4, e 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci di

cui all'articolo 2544 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e ai sindaci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al Vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 34

Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, oppure di un Revisore.

L'Organo di controllo può essere composto in alternativa da:

- un Collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea;
- un Sindaco unico.

Tutti i membri dell'Organo di controllo sono scelti tra i revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I membri dell'Organo di controllo e/o il Revisore durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci e/o il revisore possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni dell'Organo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei sindaci e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 35

Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che provvederà alla nomina dell'arbitro.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 37

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori e dai sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti al Titolo IV;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 38

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 39

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente

sceso sotto il limite delle venti unità.